

Bruxelles, 5 marzo 2025
(OR. en)

6771/25

ENV 120
DELECT 20

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 marzo 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 1360 final
Oggetto:	DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 5.3.2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 1360 final.

All.: C(2025) 1360 final



Bruxelles, 5.3.2025
C(2025) 1360 final

DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 5.3.2025

**che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco
dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Le batterie sono uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Il regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie¹ ("il regolamento") introduce un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione. Per contribuire a una migliore gestione dei rifiuti², l'elenco europeo dei rifiuti, modificato da ultimo nel 2014³, propone una terminologia comune per la classificazione dei rifiuti, compresi quelli pericolosi, in tutta l'UE.

A norma del considerando 116 del regolamento, la Commissione dovrebbe rivedere tale elenco per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie e di processi di fabbricazione e riciclaggio in rapida evoluzione. L'obiettivo perseguito è finalizzato a migliorare l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilità dei diversi flussi di rifiuti e garantire certezza in merito al loro status di rifiuti pericolosi/non pericolosi, al fine di consentire di effettuare correttamente la cernita e la comunicazione di informazioni su tali rifiuti di batterie. Analogamente, la comunicazione sulle materie prime critiche⁴ prevede una modifica mirata dell'elenco dei rifiuti nel 2024, per tenere conto della diffusione delle nuove composizioni chimiche delle batterie (in particolare le batterie al litio e al nichel), dell'evoluzione dei processi di fabbricazione e riciclaggio e di un'adeguata cernita, riciclaggio e comunicazione e dei rifiuti di batterie nel contesto del nuovo regolamento sulle batterie. La modifica mira, inoltre, a migliorare la protezione dell'ambiente e della salute umana garantendo una corretta gestione dei rifiuti di batterie. Più in generale, la modifica dovrebbe essere vista altresì nel contesto di una catena del valore del riciclaggio funzionante che facilita l'applicazione delle norme sull'efficienza del riciclaggio dei rifiuti di batterie e sul contenuto riciclato nelle batterie nuove.

Tra i nuovi codici figurano nuovi codici dei rifiuti pericolosi per identificare le frazioni intermedie del trattamento dei rifiuti di batterie, comunemente denominate "masse nere". La classificazione di tali rifiuti come pericolosi è corroborata da informazioni aggiornate sulla composizione e sulla classificazione dei componenti, conformemente al regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP)⁵, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato.

¹ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

² Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.).

³ Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

⁴ COM (2023) 165 final, Comunicazione su un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione.

⁵ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Dalla classificazione dei flussi di rifiuti di batterie dipende in che misura cui essi siano soggetti alle norme applicabili in materia di spedizioni di rifiuti conformemente al regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Tali norme sono state definite con l'obiettivo di proteggere l'ambiente e la salute umana.

Oltre all'introduzione nell'elenco dei rifiuti di codici dei rifiuti per i nuovi rifiuti di batterie, la modifica sostituisce l'attuale codice dei rifiuti non pericolosi per le batterie alcaline con un nuovo codice in base al quale tutte le batterie alcaline sono classificate come rifiuti pericolosi. La classificazione delle batterie alcaline, originariamente basata su una valutazione effettuata all'inizio degli anni '90, è stata adattata al progresso tecnico e scientifico tenendo conto della concentrazione delle relative sostanze nelle batterie e della loro classificazione come pericolose conformemente al regolamento CLP.

I rifiuti di batterie al litio presentano problemi specifici per quanto riguarda il trasporto e il trattamento a causa dei rischi di esplosione e di incendio, in particolare quando si trovano nei rifiuti urbani. Per contribuire alla gestione sicura ed efficace dei rifiuti di batterie al litio, nel sottocapitolo 20 01 dell'elenco dei rifiuti è introdotto un nuovo codice specifico per i rifiuti di batterie al litio relativo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata. Il codice dovrebbe essere utilizzato nei casi di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie al litio in alternativa al codice dei rifiuti pericolosi applicabile alla raccolta sia differenziata che non differenziata dei rifiuti di batterie pericolosi di origine urbana.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Si tratta di un atto tecnico per il quale non erano necessarie una valutazione d'impatto o una consultazione pubblica aperta, data in particolare la natura tecnica della misura e il carattere univoco della classificazione di rischio dei rifiuti, che deriva dall'applicazione di norme definite per la classificazione delle sostanze chimiche e dei rifiuti. Più specificamente, la proposta di classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi si basa su informazioni aggiornate sulla composizione e sulla classificazione dei componenti conformemente alle norme di classificazione dell'UE di cui al regolamento CLP e all'allegato III della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti)⁶.

L'atto delegato si basa su una relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione⁷ preparata con il contributo dei portatori di interessi, tra cui una consultazione del gruppo di esperti sui rifiuti del 31 marzo 2023, un seminario tenutosi il 21 novembre 2023 e una consultazione specifica dei portatori di interessi. L'atto delegato è stato quindi discusso in seno al gruppo di esperti sui rifiuti, nella sua formazione comprendente rappresentanti degli Stati membri, delle imprese e della società civile l'8 maggio 2024 con osservazioni scritte pervenute entro l'8 giugno 2024. Il 20 settembre 2024, nella riunione del comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione delle direttive sui rifiuti, istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva quadro sui rifiuti, gli Stati membri sono stati informati delle modalità con cui le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dall'11 ottobre all'8 novembre 2024 per permettere ai cittadini di esprimersi al riguardo ed è stato notificato il 15 ottobre 2024 al comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

⁶ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁷ Relazione del JRC: *Technical recommendations for the targeted amendment of the European List of Waste entries relevant to batteries, 2024*

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato è adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis della stessa direttiva al fine di integrarla mediante la revisione dell'elenco dei rifiuti stabilito a norma della direttiva.

DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 5.3.2025

che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive⁸, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/3/CE della Commissione ha istituito un elenco di rifiuti; successivamente la decisione 94/904/CE del Consiglio ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione 2000/532/CE della Commissione⁹.
- (2) Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie. Di tali sviluppi, ripresi nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, si dovrebbe tenere conto ai fini dell'elenco dei rifiuti.
- (3) Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto inoltre una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni), di cui, pertanto, si dovrebbe tenere conto anche nell'elenco dei rifiuti.
- (4) È pertanto necessario aggiornare l'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie e della gestione dei rifiuti di batterie, di un mercato delle batterie in evoluzione e per migliorare l'individuazione e la classificazione dei relativi flussi di rifiuti, nonché per favorire un miglioramento della cernita, del riciclaggio e della comunicazione dei rifiuti di batterie.

⁸ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj>.

⁹ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj>).

¹⁰ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>).

- (5) La classificazione di specifici flussi di rifiuti come rifiuti pericolosi, alla luce di informazioni aggiornate basate su dati concreti relativi alla composizione e la classificazione di rischio delle sostanze costitutive, è essenziale per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l'ambiente. Le voci relative ai rifiuti pericolosi incluse nell'elenco dei rifiuti dovrebbero essere classificate tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti, nonché dei valori limite di concentrazione applicabili alle sostanze pericolose, quali giuridicamente definiti nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, per le sostanze classificate come pericolose secondo i criteri dei cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (6) La classificazione delle batterie alcaline dovrebbe essere adeguata al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto della concentrazione delle sostanze pertinenti nelle batterie e della loro classificazione come pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Al fine di contribuire alla gestione sicura ed efficace dei rifiuti di batterie al litio di origine urbana, è opportuno introdurre un nuovo codice dei rifiuti pericolosi di batterie al litio relativo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/532/CE.
- (9) Al fine di consentire agli operatori e alle autorità di attuare adeguatamente i codici dei rifiuti nuovi e modificati, in particolare per i rifiuti classificati o riclassificati come pericolosi, e di apportare i necessari cambiamenti strutturali e operativi nelle strutture di gestione dei rifiuti di batterie, nonché per consentire l'adeguamento, la comunicazione e il trattamento delle autorizzazioni relative ai rifiuti, è opportuno rinviare l'applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione].

¹¹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

Fatto a Bruxelles, il 5.3.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN